

## Decreto Dirigenziale n. 133 del 03/11/2010

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 4 Farmaceutico

## Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI QUALIANO - REVISIONE PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE RIFERITA ALL'ANNO 2010 - SEDE FARMACEUTICA NR. 6 - REISTITUZIONE DELLA SEDE STESSA E CONTESTUALE OFFERTA IN PRELAZIONE



## IL DIRIGENTE

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario del Servizio Istituzione e Gestione delle Farmacie e dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa espressa dal Funzionario medesimo

VISTA la delibera di Giunta Regionale nr. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto:

"Attribuzione di funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale";

VISTA altresì la circolare nr. 5 del 12.6.2000 dell'Assessore alle Risorse Umane della

Regione Campania;

VISTI gli artt. 65 e 66 dello Statuto della Regione Campania approvato con L.R. nr. 6 del

28.5.2009;

VISTA la D.G.R. nr. 1337 del 31.7.2009 conferimento incarico di responsabile del Settore

Farmaceutico;

PREMESSO che con D.D. nr. 73 del 2.7.2010, in osservanza a quanto richiamato dall'art. 1,

comma 8 della L.R. nr. 2 del 21.1.2010, si è proceduto alla soppressione della sede

farmaceutica nr. 6 del Comune di QUALIANO;

**CONSIDERATO** che la L. nr. 475/1968, così come modificata dalla L. nr. 362/1991, prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500

abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;

• che con nota nr. 131469 del 15.2.2010, indirizzata ai Sindaci dei Comuni della Regione, alle AA.SS.LL. e all'Ordine Provinciale dei Farmacisti, il Settore Farmaceutico ha dato l'avvio al procedimento finalizzato alla revisione della pianta organica delle farmacie dei Comuni della regione, relativa all'anno 2010;

 che con D.D. nr. 89 del 19.7.2010, si è proceduto alla istituzione di nuove sedi farmaceutiche nei Comuni della Regione in ambito di revisione della pianta organica delle farmacie relativa all'anno 2010, confermando la vigente pianta organica delle farmacie per tutti gli altri comuni per i quali non risultano modificativi interventi

dell'attuale piano di distribuzione del farmaco;

di dovere, quindi, in applicazione della suddetta L. nr. 475/68 così come modificata dalla L. nr. 362/91, reistituire, per il Comune di QUALIANO la sede farmaceutica nr.

6 stabilendo che per il suddetto Comune spettano, complessivamente, nr. 6 sedi;

• che in applicazione dell'art. 10 della L. nr. 362/1991 a seguito della revisione della pianta organica, può essere assunta, per la metà delle sedi istituite, dal comune la

titolarità tramite esercizio della prelazione;

**VISTA** la normativa vigente in materia;

## DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate e trascritte, di:

- provvedere, in ambito di revisione della pianta organica delle farmacie, relativa all'anno 2010, in applicazione della L. nr. 475/68 così come modificata dalla L. nr. 362/91, a reistituire, per il Comune di QUALIANO, la sede farmaceutica nr. 6;
- confermare che le sedi spettanti al Comune di QUALIANO risultano essere 6;
- offrire, contestualmente, all'Amministrazione Comunale di QUALIANO, tramite l'esercizio della prelazione, la sede reistituita, in applicazione dell'art. 10 della L. nr.362/1991.

Il presente decreto sarà comunicato all'Assessore alla Sanità ed al Settore "Stampa, Documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale" per la integrale pubblicazione. Lo stesso decreto sarà trasmesso al Comune interessato, alla A.S.L. di NA 2 Nord, al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Napoli e all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Napoli, per l'affissione ai rispettivi albi, per quindici giorni consecutivi.

- Dott.ssa Margherita DE FLORIO -